

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA
PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO NELLE
STRUTTURE E NEI
SERVIZI COMUNALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 7.04.2020.

Art. 1 Finalità

L'Amministrazione Comunale, col presente Regolamento, intende riconoscere e valorizzare l'azione spontanea e gratuita prestata da singoli cittadini esclusivamente per fini di solidarietà, la quale, pur non essendo disciplinata dalla legislazione vigente, assume particolare rilievo, poiché l'impegno espresso in vari ambiti da quanti sono animati da valori di partecipazione civile coincide con gli obiettivi generali citati. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi.

Art. 2 - Obiettivi e limiti dell'attività di volontariato

Le attività di volontariato hanno l'obiettivo di integrare e migliorare la qualità dei servizi forniti dal Comune e non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune. L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui al successivo art. 3 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

Art. 3 Identificazione dei servizi

I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle seguenti attività:

- manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale (sfalci e pulizia di aree pubbliche e parchi gioco pubblici; piccoli interventi di manutenzione);
- supporto nei servizi scolastici (sorveglianza sugli scuolabus, supporto vigilanza, accoglienza all'ingresso della scuola);
- collaborazione presso le biblioteche comunali (front office, collaborazione nelle operazioni di riordino, consegna domiciliare) e con l'ufficio Cultura, giovani, associazioni, sport e tempo libero (organizzazione eventi);
- assistenza nell'informazione e accoglienza turistica (servizio di front office presso l'Ufficio Turistico, vigilanza di siti di interesse turistico);
- servizio di informazione alla cittadinanza (affissione su bacheche comunali);
- attività di assistenza agli anziani e alle persone diversamente abili e bisognose;
- supporto agli uffici comunali

Art. 4 – Modalità di accesso per i cittadini

Il cittadino che intenda svolgere attività di volontariato presenta domanda di ammissione all'Amministrazione comunale con indicazione di dati anagrafici, titolo di studio, professione esercitata, attività che è disponibile a svolgere, tempi nei quali è disponibile, modalità di esercizio e accettazione incondizionata del presente regolamento.

Nella domanda vanno inoltre dichiarate le condizioni personali rispetto a:

- a) esclusione dall'elettorato politico attivo, destituzioni o dispense dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- b) riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione.

Le domande vengono vagliate dalla Giunta Comunale che provvede, con propria delibera, alla verifica delle condizioni di idoneità oggettiva e soggettiva del richiedente rispetto alle relative prospettate attività, all'approvazione dell'elenco dei volontari idonei e alla conseguente iscrizione nell'Albo Comunale dei Volontari.

Art. 5 - Albo comunale dei volontari

Presso l'Ufficio Segreteria è istituito l'Albo Comunale dei Volontari a cui sono iscritti tutti i cittadini che abbiano presentato la richiesta di cui all'art. 4 e siano stati considerati idonei.

La formazione dell'Albo dei Volontari Civici avverrà attraverso la pubblicazione di un bando per la raccolta delle adesioni. Nel bando verranno dettagliati i settori di intervento, e relative mansioni, a cui verranno assegnati i volontari. Nel modello di domanda appositamente predisposto ed allegato al bando, il volontario dovrà indicare il possesso dei requisiti richiesti, di cui al precedente art. 4, e l'attività che intenderebbe svolgere.

Una volta raccolte le adesioni, i cittadini saranno assegnati alle singole attività di volontariato, concordando il piano di impiego con il responsabile del servizio, una volta constatate le attitudini e le capacità di ciascuno in relazione al settore di intervento prescelto.

Art. 6 - Espletamento del servizio

I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. L'Amministrazione comunale non può avvalersi in alcun modo di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità o comunque prevedibili.

L'organizzazione delle attività tiene conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

Il volontario è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso. L'Amministrazione Comunale, al fine di espletare il servizio richiesto, può mettere a disposizione del volontario strumentazioni e veicoli di proprietà dell'Ente stesso. Il volontario è custode delle attrezzature affidategli per l'espletamento del servizio e ne dispone secondo la diligenza relativa alla propria funzione.

Art. 7 – Coordinamento

L'attività dei volontari è coordinata dal Responsabile del Servizio interessato al quale compete:

- a) accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e/o attraverso altre idonee procedure;
- d) verificare la sussistenza delle condizioni previste dall' art. 2, comma 2.

Deve inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento da effettuare con i lavori pubblici e la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 8 – Cancellazione dall'Albo Comunale dei Volontari

La cancellazione dall'albo di cui al precedente art. 5 viene disposta al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) per rinuncia espressa del volontario;
- b) per accertata inidoneità del volontario, anche se sopravvenuta, in ragione delle verifiche di competenza richiamate al precedente art. 4;
- c) per espresso provvedimento che accerti il comprovato inadempimento del volontario nello svolgimento dei servizi al medesimo assegnati.

Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione

Al Comune di Borgo Valbelluna ed in particolare al funzionario individuato come Datore di Lavoro, spettano tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.

In particolare il Comune è tenuto a fornire al volontario i dispositivi di protezione (DPI) necessari in relazione alle attività a cui lo stesso è adibito, e idonea formazione per la sicurezza e l'utilizzo delle attrezzature.

L'Amministrazione comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività e sul rapporto di collaborazione.

L'Amministrazione provvede a stipulare un'apposita assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 10 - Rimborso spese

L'Amministrazione comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari e provvede al rimborso delle eventuali spese che i volontari dovessero sostenere per l'esercizio delle loro attività, purché direttamente connesse all'attività prestata, oggettivamente necessarie e opportunamente documentate.

Art. 11 - Adempimenti amministrativi

All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi ed il Responsabile del Servizio sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti rispettivamente:

- per l'Amministrazione:

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dell'attività e dei progetti a cui partecipano i volontari;
- b) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in modo definitivo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- d) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- e) l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

- per i volontari:

- a) la dichiarazione che le attività, svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il Responsabile di Servizio, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 12 – Controlli e sospensione dell'attività di volontariato

Il Responsabile del Servizio controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- a) da esse possa derivare un danno;
- b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- d) l'Amministrazione, a sua insindacabile scelta, non ritenga più opportuno il servizio.

I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, avvisando il Responsabile del Servizio interessato, quanto prima.

Art. 13 – Attestazioni e promozione del servizio di volontariato

L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta dello stesso, un documento attestante l'attività svolta.

L'Amministrazione comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.